



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

**"REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DEL MOBBING"**

E

"CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI"

Le parti

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del Comparto Università, stipulato in data 27 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 20 in riferimento al fenomeno del mobbing e l'art. 49 in riferimento alla lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

Visto lo "Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali", allegato al sopraccitato CCNL quale parte integrante dello stesso;

Visto il D.R. n. 71 del 19 gennaio 2005, con il quale è stato costituito il Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Trento;

Visto il primo parere positivo espresso dalle parti sul testo del "Regolamento per la prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti del fenomeno del mobbing" e del "Codice di Condotta contro le molestie sessuali", presentati nella riunione di contrattazione integrativa di data 10 dicembre 2007;

Viste le integrazioni apportate al "Regolamento per la prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti del fenomeno del mobbing" da parte del Delegato del Rettore per i progetti didattici speciali e pari opportunità, prof.sa Franch, discusse ed approvate dalle parti nella riunione di contrattazione integrativa di data 26 maggio 2008;

CONVENGONO

sul testo del "Regolamento per la prevenzione e tutela dei lavoratori nei confronti del fenomeno del mobbing" e del "Codice di Condotta contro le molestie sessuali", per la parte relativa al personale tecnico amministrativo dell'Università di Trento.

L'Amministrazione si impegna a dare attuazione al Regolamento ed al Codice di Condotta di cui sopra secondo i tempi e le modalità previste.

Trento, 6 giugno 2008

La Delegazione di Parte Pubblica

La Delegazione di Parte Sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL

CISL Università

UIL/PA

SNALS

R.S.U.